

# Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 22 aprile 2014, n. U00140

**Sistema di Educazione Continua in medicina della Regione Lazio: contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono l'accreditamento alla Regione Lazio per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi.**

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**OGGETTO:** Sistema di Educazione Continua in medicina della Regione Lazio: contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono l'accreditamento alla Regione Lazio per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi.

IL COMMISSARIO AD ACTA

SU proposta del Direttore della Direzione Regionale Integrazione e sociosanitaria;

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e ss. mm. ii., concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale";

**VISTA** la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e ii., concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

**VISTA** la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

**PRESO ATTO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Regione Lazio l'incarico di Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario;

**PRESO ATTO** che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 come riformulato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012;

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA**  
*(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17.12.2013 recante la nomina del Dott. Renato Botti nella funzione di sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR laziale;

**VISTA** la DGR n. 111/2013 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria alla Dott.ssa Flori Degrassi;

**VISTO** l'art. 4 dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, articolo 1, lettera f) e Allegato 3 e s.m.i., che definisce gli adempimenti in materia di Aggiornamento e Formazione Continua del personale sanitario, cui sono tenute le Regioni in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 173 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;

**VISTO** l'Accordo Stato Regioni del 1.08.2007 "Riordino del Sistema di Formazione Continua in Medicina" che ha deliberato il programma E.C.M. 2008-2010 e che assegna alle Regioni nuovi ed importanti compiti e funzioni quali "Le modalità per la programmazione e la realizzazione delle attività di accreditamento e per la verifica dei provider e della funzione di governo della formazione, da parte delle Aziende Sanitarie, sulla base di indirizzi condivisi a livello della Commissione Nazionale per la Formazione Continua";

**VISTO** l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 novembre 2009 (rep. Atti 192/CSR) con cui sono stati definiti i principi regolanti "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti*";

**VISTO** l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012 (rep. Atti 101/CSR) sono stati definiti i principi regolanti "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, ordini, collegi e associazioni professionali, federazioni, sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*";

**VISTO**, in particolare, che con il richiamato Accordo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno convenuto quanto segue in relazione alle attività previste nello stesso: «Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto di quanto disciplinato dalle normative nazionali vigenti e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, provvedono con propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e Province autonome per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema»;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 7.08.2013 "Approvazione convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per la realizzazione del programma di accreditamento dei provider ECM e la gestione dei relativi eventi formativi e la creazione di un sistema informatico di formazione continua della Regione Lazio avente come

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA**  
*(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

finalità l'analisi e la realizzazione dei programmi informatici necessari allo sviluppo del sistema di formazione continua”;

**VISTO** il Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013 “Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accREDITamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0108 del 31.12.2010 avente ad oggetto: “Sistema tariffario per l'AccREDITamento Regionale dei Provider - Adempimenti in materia di Aggiornamento e Formazione Continua del Personale Sanitario di cui all'art.4, comma 1, lettera f) e Allegato 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i.” con il quale la Regione Lazio aveva stabilito il tariffario per l'accREDITamento dei Provider regionali e per l'attribuzione dei crediti formativi agli eventi realizzati dagli stessi;

**RITENUTO** di dover adeguare il precedente sistema tariffario regionale per l'accREDITamento dei Provider e dei loro eventi formativi, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U0108 del 31.12.2010, con quanto disposto dal Ministero della Salute con il Decreto del 26.03.2014 avente ad oggetto “Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accREDITamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accREDITamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi”;

**CONSIDERATO** che il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono l'accREDITamento alla Regione Lazio per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accREDITamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per l'accREDITamento regionale dei Provider e degli eventi formativi è descritto nell'allegato 1 al presente atto che fa parte integrale e sostanziale del medesimo;

**RITENUTO** di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione Regionale

**DECRETA**

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono l'accREDITamento alla Regione Lazio per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accREDITamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, così come descritto nell'Allegato 1 al presente atto, che fa parte integrante e sostanziale del medesimo.

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
*(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul BURL, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul profilo web [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), link sanità.

Nicola Zingaretti

**ALLEGATO 1****Art. 1**  
*(Contributo)*

1) I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. B6617 del 24 agosto 2011, l'Accreditamento alla Regione Lazio per lo svolgimento di attività di Formazione Continua, ovvero, l'Accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, sono tenuti al preventivo versamento di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri:

a) il contributo alle spese annuale, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche che hanno ottenuto il loro accreditamento in qualità di provider per lo svolgimento di attività di formazione continua, è stabilito in Euro 2.582,28;

b) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l'accREDITamento di specifiche attività formative a distanza, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è determinato per ogni anno di erogazione secondo i criteri riportati nella Tabella A del presente allegato. Nel caso il provider chiede e ottiene il prolungamento della formazione a distanza per un ulteriore anno, gli importi devono essere ripetuti;

c) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l'accREDITamento di specifiche attività formative residenziali, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è fissato in un importo compreso tra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.498,22, secondo i criteri riportati nella Tabella B del presente allegato:

1) il contributo minimo di Euro 258,22 è riferito ad eventi formativi che abbiano ricevuto un'attribuzione di crediti formativi fino a n. 10;

2) il contributo per gli eventi formativi, che abbiano ricevuto un'attribuzione di crediti formativi superiore a n. 10, è determinato maggiorando di Euro 31,00 il contributo minimo di Euro 258,22 per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di Euro 1.498,22. Ai fini del computo del contributo alle spese i crediti formativi devono essere oggetto di arrotondamento: per difetto, se il decimale è inferiore o uguale a 5; per eccesso, se il decimale è maggiore o uguale a 6;

d) il contributo alle spese, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l'accREDITamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per la formazione sul campo, è equiparato a quello regolato per gli eventi residenziali dalla lettera c) del presente comma;

e) il contributo alle spese, dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l'accREDITamento di specifiche attività formative miste (blended) - quali eventi composti da moduli di diversa tipologia formativa - promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, è calcolato secondo i criteri di seguito illustrati:

1. l'attribuzione dei crediti formativi alle attività formative miste (blended) deve essere effettuata sommando i crediti delle singole tipologie formative che le compongono;
2. il contributo alle spese deve essere calcolato sulla base della tipologia formativa che impegna prevalentemente in termini di ore di apprendimento i partecipanti e deve essere riferito alla totalità dei crediti formativi attribuiti all'evento. Nel caso in cui l'impegno in ore di apprendimento è uguale per due o più tipologie formative comprese nella formazione mista (blended) il contributo alle spese è calcolato applicando i criteri di cui alla Tabella A.

## **Art. 2**

(Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti e delle specifiche attivita' formative)

**1)** Il contributo alle spese del presente allegato e' ridotto di 1/2, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258,22, se l'evento formativo organizzato dalle Aziende sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere possiede le seguenti caratteristiche:

- interesse pubblico;
- assenza di oneri in capo ai partecipanti;
- assenza di sponsor;
- aree o professioni sanitarie carenti di specifiche offerte formative.

**2)** Il contributo alle spese relativo alla formazione a distanza (art. 1, comma 1, lettera b) e il contributo alle spese relativo alla formazione residenziale, sul campo e mista (art. 1, comma 1, lettere c, d, e) e' ridotto di 1/3, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258, 22, in favore di attivita' formativa che non gode di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attivita' formativa stessa.

## **Art. 3**

(Termini e provvedimenti)

**1)** Il contributo alle spese per l'accreditamento dei provider (provvisori o standard) soggetti pubblici o privati e delle societa' scientifiche e' riferito all'anno solare in corso.

**2)** I soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche (provider provvisori o standard) che hanno ottenuto il loro accreditamento, sono tenuti al versamento del contributo alle spese nella misura specificata dall'art.1, comma 1, lettera a del presente allegato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accreditamento provvisorio o standard. In caso di accreditamento standard il contributo annuale non deve essere corrisposto nuovamente se il provider ha provveduto al versamento, in veste di provider provvisorio, per lo stesso anno; i successivi termini hanno cadenza annuale e il versamento dovra' essere corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno.

**3)** I provider provvisori accreditati dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno sono esonerati dal pagamento del contributo annuale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'anno in corso; il versamento del contributo dell'anno successivo a quello dell'accreditamento provvisorio deve essere effettuato nella misura stabilita e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

**4)** Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o privati e delle societa' scientifiche per l'accreditamento di specifiche attivita' formative accreditate dal provider, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento e tenuto conto del numero dei partecipanti non determinabili ex ante.

**5)** Il mancato versamento del contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella prescritta, entro i termini sopra indicati, comporta l'applicazione delle misure contenute nella determina della Commissione nazionale per la formazione continua dell'8 ottobre 2010, recepita nell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 Rep. Atti n. 101/CSR.

TABELLA A

<b>CREDITI</b>	<b>PARTECIPANTI</b>	<b>IMPORTO</b>
Da 1 a 5	da 1 a 500	€ 258,22
	da 501 a 750	€ 850,00
	da 751 a 1000	€ 1.500,00
	da 1001 a 2000	€ 2.100,00
	>2000	€ 2.582,28
Da 5,1 a 10	da 1 a 500	€ 850,00
	da 501 a 750	€ 1.500,00
	da 751 a 2000	€ 2.100,00
	>2000	€ 2.582,28
Da 10,1 a 50	da 1 a 500	€ 1.500,00
	da 501 a 2000	€ 2.100,00
	>2000	€ 2.582,28

TABELLA B

<b>CREDITI</b>	<b>IMPORTO</b>
fino a 10	€ 258,22
da 10,1 a 50	€ 31 per ogni crediti eccedente fina ad un massimodi € 1.498,22